

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

5 INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI
DELL'ART. 25, CO. 2, LETT. D) D.LGS. 1/2018, DELL'ART. 3, CO. 1,
DELL'O.C.D.P.C. N. 616/2019 E DELL'ART.1, CO. 2 DELL'O.C.D.P.C. N. 851/2022
- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
10 DELLA RIVA GIARDINI BIENNALE" - GARA N. /2023 – C.I. 14959/18 –
CIG.: – CUP: J77H21001630001.

L'anno duemilaventidue il giorno(.....) del mese di, nella Sede
Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di
15 Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono
personalmente costituiti:

a) **sig./dott./ing./arch./geom.**, nato/a a il, C.F.
....., in qualità Legale Rappresentante dell'impresa,
20 domicilio legale dell'Impresa in – C.F. e P.IVA n. e R.E.A.
n., come risulta dal certificato n. estratto dall'Ufficio
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data
..... ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
25 denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa: - Via – (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch. Alberto Chinellato**, nato a Venezia il 20/4/1973, C.F.

CHNLRT73D20L736Q che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

30 nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, quale

Amministrazione competente ex O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 alla prosecuzione, in

via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C.

n. 616 del 2019, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori

Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Viabilità Venezia Centro storico e Isole –

35 Energia Impianti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale dell'Ente: Comune di Venezia - San Marco n. 4137 – Venezia (VE)

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in

G.U.R.I. il 18 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio

del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire

dal a partire dal giorno 12 novembre 2019;

che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16

45 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019

nel territorio del Comune di Venezia", ha, tra l'altro, nominato il Sindaco della Città

di Venezia quale Commissario Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche

di carattere procedurale, per fronteggiare l'emergenza;

50 che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021

e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il Commissario Delegato ha
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2
del succitato art. 25 afferenti interventi volti *“alla realizzazione di interventi, anche*
55 *strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi*
calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela
della pubblica e privata incolumità, incoerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti”;

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la
60 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –
Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi
strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle
finalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in
65 G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è stato autorizzata
l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate,
stanziare con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13
febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del
citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

70 che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24
gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16
novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
75 richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del

Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già

80 formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in riferimento all'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;

85 che con atto in data 14/09/2021 avente PG/2021/415485 l'ing. Simone Agrondi,

alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella sua qualità di Soggetto attuatore Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ha nominato l'arch. cons. Cristian Tonetto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori

90 Pubblici, Mobilità e Trasporti (già Direzione Lavori Pubblici) – Settore Viabilità

Centro storico e Isole – Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali vi rientra quello oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto RUP

“detiene il compito di sovrintendere all'intero procedimento di attuazione degli interventi sopra elencati nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento

95 *e realizzazione, di svolgere tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*

e dei relativi Regolamenti attuativi di competenza statale e comunale, nonché di esercitare le funzioni di “committente” previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di Venezia ha fornito indicazioni operative circa le modalità di approvazione dei progetti finanziati;

100 che con Determinazione Dirigenziale n. 2048 del 20/10/2021 è stato affidato

l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori relativo all'intervento di cui all'oggetto, che con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 28/10/2021 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza.

che con Delibera di Giunta Comunale (DGC) in data 08/11/2022 n. 254, **divenuta**

105 ***immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2020,***

depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativo a "Intervento di MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA GIARDINI BIENNALE" per un importo dei lavori da appaltare di €

110 1.708.000,00= di cui € 970.000,00= per opere a misura oggetto dell'offerta

mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), € 30.000,00= quali lavori in economia, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, e € 15.277,70= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla

115 stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

che con Determinazione Dirigenziale n. del , depositata agli atti del Comune di Venezia, è stata approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare dei lavori relativi al progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari a €.....= (diconsi euro

120/..) (o.f.e.), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.)

per lavori a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.), per lavori in economia non soggetti a ribasso in sede di offerta, e €.....= (diconsi

125 euro/..) (o.f.e.), quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza

non soggetti a ribasso in sede di offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. del, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €=, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi del vigente PTPCT 2022/2024, è stata effettuata la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, di cui all'offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera A) e di cui all'offerta tecnica che viene espressamente richiamata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto - Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B), e C), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e dalle norme di legge vigenti.

2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione Veneto di

155 cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 555 del 20 maggio 2022

(pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022) e, per quanto concerne il centro storico di Venezia e isole limitrofe, in conformità a quanto disposto nell'Allegato A –

Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del

Comune di Venezia 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del

160 28 luglio 2022, che dispone un incremento del 20% per ciascuna voce del

Prezzario del Comune di Venezia 2018, approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. 404 del 20 dicembre 2018. In conformità a quanto disposto dall'art.

26, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022 s.m.i. *“i prezzari aggiornati entro*

il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono

165 *essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara*

la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi

dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del

contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel

170 computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma

3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico

estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo

nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e

175 territoriali per la Provincia di Venezia. **(Se necessario specificare)** Tale contratto è

applicato in via prevalente per circa il ____ % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato;

180 b) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato;

c) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato.

5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara
185 costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il d.P.R. n. 207/2010 per
190 le parti ancora in vigore.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro) di cui:

a) € (diconsi euro) per lavori veri e propri;

b) € (diconsi euro) quali lavori in economia non soggetti a
195 ribasso;

c) € (diconsi euro) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee)

200 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in

sede di gara, i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia 2022 di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28 luglio 2022 in attuazione
dell'Allegato A – Nota informativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio 2022), i prezzi
205 del Prezzario della Regione del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 555 del 20 maggio 2022 (pubblicata nel BUR n. 64 del 24 maggio
2022), ove le voci dovessero non essere presenti nel Prezzario del Comune
summenzionato, e l'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi
210 unitari contrattuali.

4. Ai sensi dell'art. 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010, l'importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo,
ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad €(diconsi
euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria
215

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1, del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto
220 domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità
e Trasporti – Sede di Ca' Farsetti-Ca' Loredan.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12
225 e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i signori, come meglio
identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore
alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni
responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
**(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della
stipulazione del contratto)**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i

motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti e in conformità a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

255 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
(.....) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,
260 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del 10%
265 (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
270 sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

275 1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dal

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 49/2018, tra cui
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori,
compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei
280 casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto
285 il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida
è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d'appalto come
290 funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli
stessi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni di
legge.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale
295 d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale approvato con D.M. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le
spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

300 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare

305 esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di
310 piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;

315 i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o, ove necessario, al compimento del collaudo provvisorio;

l) un rilievo strumentale definito di tutta l'area interessata dall'intervento;

m) la redazione del progetto costruttivo che dovrà tener conto del rilievo precedentemente effettuato e che sarà sottoposto alla direzione lavori per la

320 necessaria approvazione ed autorizzazione alla produzione dei manufatti, senza tale approvazione l'appaltatore non potrà dar corso alla messa in produzione dei manufatti.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto, approvato

325 con d.P.R. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la relativa variazione operi. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione

355 delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

360 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
365 economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

370 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo

375 dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate

soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

a.5) ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui

all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

405 c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte
410 dell'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da
415 quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori
420 sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
425 eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

430 3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

5. Si rimanda, in ogni caso, a quanto stabilito all'art. 33 del CSA.

435 **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, in deroga all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e
440 approvata anche con nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106
445 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere l'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni
450 dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE] 1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede, come risulta dalla dichiarazione PG..... in data che costituisce parte integrante del presente contratto, l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capitolato speciale d'appalto. Qualora sia erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

480 4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

485 5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

490 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale
495 delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art.

4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi
500 finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere

immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei
505 contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare
510 immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto
515 dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla
520 legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della Legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-*bis* del D.L. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto
525 del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero, ove necessario, del collaudo.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio mentre il certificato di collaudo – ove necessario – è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, assuma

carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta
555 nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le
560 Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni,
565 senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

570 c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

575 la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

580 i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
585 violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art.

590 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1

595 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

600 **assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

605 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
610 dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la
615 località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

620 6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

625 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;

630 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a)

635 e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
640 fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
645 suo danno.

5 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia – Protocollo di Legalità.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la
650 documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs.

6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

1. Si prende atto che in relazione alla Società non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
655 sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di, provvedimento n. con validità fino al L'impresa appaltatrice ha dato atto di aver manifestato l'interesse al permanere dell'iscrizione
660 con PEC prot. in data Si dà atto che l'iscrizione risulta "in aggiornamento" ovvero "aggiornamento in corso" e pertanto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 co. 52-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale
665 iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta dall'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.

[OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Società ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. del,
670 depositata contestualmente all'invio della propria offerta economica, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] In conformità a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta e resa con le modalità
675 di cui agli artt. 38 e 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ha

rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della comunicazione
antimafia nei confronti della società/dello studio, richiesta alla
Prefettura di dalla Stazione appaltante in data con
680, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
Trova applicazione quanto disposto dall'art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter
del D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

685 1. La Prefettura di ha rilasciato l'informativa liberatoria provvisoria ai
sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. nonché la
comunicazione antimafia nei confronti della società/dello studio
con provvedimento n. in data

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
690 Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e
da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:

695 <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

700 4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,

705 contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art.

93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra

710 la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti

715 d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

720 rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

7. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

725 per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,

320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis* c.p.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietato subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, i lavori oggetto del presente contratto possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente. La Stazione appaltante procederà in ogni caso con le verifiche necessarie e, successivamente agli esiti, ad autorizzare il subappalto richiesto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per quanto concerne la responsabilità solidale e le obbligazioni in capo al contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 105, co. 8 e 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione

755 appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "*Protocollo di legalità*"

(come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della L. 760 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

8. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al

765 predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

9. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante "*Disciplina del subappalto*" del Capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

770 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data rilasciata dalla società, agenzia di, per l'importo di €= (diconsi Euro/.....), pari al% (diconsi per 775 cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, co. 5, del Codice
dei Contratti e all'art. 235 del d.P.R. n. 207/2010.

780 4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la
responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
785 materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
790 regolare esecuzione o – ove necessario – di collaudo, con polizza numero n.
..... in data rilasciata dalla società/dall'istituto
..... agenzia/filiale di con i seguenti massimali:

- partita 1 per le opere oggetto del contratto: € [importo non
inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)];

795 - partita 2 per le opere preesistenti: € (diconsi Euro);

- partita 3 per demolizioni e sgomberi: € (diconsi Euro).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per
danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza
numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto

800 agenzia/filiale di per

un massimale di € (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra

richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
830 non risultassero accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE
835 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,
840 se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del
845 Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

850 3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e

l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>.

855 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 860 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i verbali di gara;
- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove presenti;
- 865 - il computo metrico estimativo;
- tutti gli elaborati progettuali;
- l'offerta tecnica;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- 870 - il prezzario del Comune di Venezia 2022 e della Regione Veneto 2022;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il piano di manutenzione dell'opera;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

875 2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme
880 contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M.
885 dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto
890 e UPI Veneto, nonché, per le parti tuttora applicabili, le disposizioni di cui all'OCDPC n. 616 del 2019 e di cui all'OCDPC n. 851 del 2022.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 895 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
900 sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Comune di Venezia

Il Legale Rappresentante dell'impresa

.....

arch. Alberto Chinellato

.....

atto firmato digitalmente ()*

atto firmato digitalmente ()*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto

....., in qualità di Legale rappresentante della società

....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 6,

7, 8, 10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 23 del presente contratto

Il Legale Rappresentante dell'impresa

.....

atto firmato digitalmente ()*

Il Segretario Generale

Dott.ssa Silvia Teresa Asteria

atto firmato digitalmente ()*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs*

82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune

925 *di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai*

sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs 82/2005.